

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4445

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GOMEZ D'AYALA, AVOLIO, LAMA, FOA

Presentata l'11 gennaio 1963

Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di Sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti di appello e i Tribunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 giugno 1962, n. 567, è stata introdotta una nuova e più organica disciplina dei canoni di affitto dei fondi rustici. In virtù di tale legge la misura dei canoni deve essere contenuta entro i limiti minimi e massimi che per periodi biennali vengono fissati in apposite tabelle da Commissioni tecniche provinciali entro un termine tassativamente fissato dalla legge.

Un eccessivo limite è stato imposto alle possibilità di impugnazione delle deliberazioni delle Commissioni tecniche provinciali.

D'altra parte fino ad oggi, mentre, in relazione al secondo biennio di applicazione della legge, il termine di cui innanzi in alcune province è già scaduto e in altre è prossimo a scadere, le Commissioni tecniche non risultano ancora costituite.

La stessa disciplina inoltre attribuisce la competenza a decidere le controversie giudiziarie relative alla concreta determinazione dei canoni alle sezioni specializzate già esistenti presso i Tribunali e le Corti di appello e regola tutta la materia dei gravami.

Con sentenza depositata il 20 dicembre 1962 la Corte Costituzionale ha però dichiarato la illeggittimità costituzionale delle norme di legge relative alla Costituzione delle sezioni specializzate stesse.

Gravissime conseguenze discendono dalla dichiarazione di incostituzionalità che investe non soltanto i giudici specializzati per la materia dei canoni di affitto, ma anche quelli per le proroghe dei contratti agrari ed incide sui procedimenti in corso.

Con la presente proposta di legge, sulla base delle prime esperienze della applicazione della nuova disciplina e delle indicazioni risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale, si intende colmare le lacune in ordine all'impugnabilità delle tabelle di equo fitto ed istituire *ex novo* le sezioni specializzate nel pieno ossequio dei principi fissati dalla Costituzione, regolando nello stesso tempo il rito con la restituzione del processo alle forme previste dal Codice processuale ed introducendo, allo scopo di ridurre al minimo le controversie giudiziarie, il principio dell'esperienza preventivo del tentativo di conciliazione dinanzi agli uffici provinciali del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 31 marzo 1963.

Il termine legale o consuetudinario per la comunicazione delle disdette, ove sia già scaduto a quella data è prorogato limitatamente all'annata agraria in corso al 30 aprile 1963.

ART. 2.

Avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per motivi di legittimità da parte dei singoli interessati e di merito da parte delle organizzazioni di categoria e dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione delle determinazioni sul foglio annunci legali.

Sul ricorso la Commissione centrale provvede entro i 30 giorni successivi.

L'impugnativa di cui ai commi precedenti e ogni altra relativa non sospende la esecutorietà delle determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali, le quali rimarranno in vigore nella ipotesi di accoglimento fino alla pubblicazione delle nuove determinazioni.

ART. 3.

Presso i Tribunali e le Corti di appello sono istituite Sezioni specializzate per le controversie in materia di contratti agrari alle quali è devoluta la competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dalla applicazione delle leggi di proroga dei contratti agrari e sull'equo affitto, nonché le altre controversie relative a rapporti contrattuali agrari che per materia o valore siano di competenza del Tribunale e della Corte di appello.

Le Sezioni specializzate, oltre che del presidente e dei giudici togati componenti le Sezioni ordinarie, sono costituite con la partecipazione di tre esperti rappresentanti i proprietari con beni affittati e tre esperti rappresentanti i fittavoli quando decidono controversie in materia di affitto di fondi rustici e con la partecipazione di tre esperti rappresentanti i concedenti e tre esperti rappresentanti i mezzadri e coloni quando decidono in materia di rapporti associativi.

Gli esperti sono nominati a norma della legge 24 marzo 1958, n. 195, e scelti in ragione di un effettivo e di un supplente per ciascuna delle organizzazioni rappresentate nelle Commissioni tecniche provinciali per l'affitto e prevalenti nella provincia per la mezzadria, da un elenco di non meno di sei persone che ciascuna Organizzazione dovrà fornire entro il 15 febbraio 1963 al Consiglio Superiore della Magistratura.

Le designazioni per la scelta e la nomina degli esperti sono rinnovate o riproposte ogni due anni e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:

1°) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti l'appartenenza alla categoria rappresentata, ovvero attestato dell'Organizzazione di categoria dal quale risulti l'esercizio di funzioni dirigenti nell'Organizzazione della categoria rappresentata da almeno due anni, ovvero attestato del presidente del tribunale dal quale risulti la partecipazione alle disciolte Sezioni specializzate agrarie almeno per tre anni ovvero titolo di studio di perito agronomo o dottore in scienze agrarie;

2°) titolo di studio o quanto meno certificato di compimento degli studi elementari;

3°) certificato del casellario giudiziario attestante che il designato non risulta interdetto dai pubblici uffici.

Gli esperti durano in carica due anni durante i quali non possono essere revocati dalle Organizzazioni che li hanno designati e si applicano nei loro confronti le norme sull'ordinamento della Magistratura.

Ad essi è attribuita per la partecipazione a ciascuna udienza una indennità di lire 5.000. La spesa relativa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 4.

La domanda giudiziale per la decisione delle controversie di cui agli articoli precedenti si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile e, nei casi previsti dall'articolo 429 dello stesso Codice, segue il rito del lavoro.

Essa tuttavia deve essere proceduta dal tentativo di bonario componimento da esperirsi su denuncia della parte istante presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

Il giudice istruttore con ordinanza non impugnabile fissa alla prima udienza su richiesta di una delle parti il canone provvisorio.

ART. 5.

Contro le decisioni delle Sezioni specializzate presso i tribunali è ammesso appello nelle forme e nei termini previsti dal Codice di procedura civile e contro quelle delle Sezioni specializzate di appello è ammesso ricorso in Cassazione nei casi previsti dall'articolo 360 dello stesso Codice.

ART. 6.

Tutti i giudizi già pendenti dinanzi alle Sezioni specializzate di cui alla sentenza n. 108 dell'11 dicembre 1962 della Corte Costituzionale, salvo che alla pubblicazione della sentenza stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* non risulti costituito il giudicato, potranno essere riproposti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge dinanzi alle Sezioni specializzate presso i Tribunali.

ART. 7.

Nei giudizi dinanzi alla Sezione specializzata le parti possono farsi assistere da esperti sindacali espressamente autorizzati dalle Organizzazioni di categoria e farsi rappresentare da loro mandatari e tutti gli atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo e registro.

ART. 8.

Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, e successive integrazioni, l'articolo 15 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.